



**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 9 ottobre 2024 –
Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, vzw Liga voor
Mensenrechten, Ligue des droits humains ASBL, JU, LV, Ministry of Privacy, / Premier ministre**

(Causa C-661/24, Académie Fiscale e a.)

(C/2025/376)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, vzw Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits humains ASBL, JU, LV, Ministry of Privacy

Resistente: Premier ministre

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽¹⁾, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:
 - a) esso osta a una normativa nazionale che prevede un obbligo per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica di conservare e trattare i dati relativi al traffico oggetto di tale normativa nell'ambito della fornitura della rete o del servizio di cui trattasi, per un periodo di quattro o dodici mesi, a seconda dei casi, affinché essi adottino le misure appropriate, proporzionate, preventive e riparatorie per impedire le frodi e gli usi illeciti delle loro reti ed evitare di arrecare danni agli utenti finali o di infastidirli, e per accertare le frodi o gli usi illeciti della rete o del servizio o poterne identificare gli autori e l'origine;
 - b) esso osta a una normativa nazionale che consente a detti operatori di conservare e trattare i dati relativi al traffico oltre i termini suindicati, in caso di frode specifica accertata o di uso illecito specifico della rete accertato, per il tempo necessario alla sua analisi e alla sua soluzione o per il tempo necessario al trattamento di tale uso illecito;
 - c) esso osta a una normativa nazionale che, senza prevedere l'obbligo di richiesta di un parere preventivo o di notifica a un'autorità indipendente, consente a detti operatori di conservare e trattare altri dati, diversi da quelli menzionati dalla legge, al fine di accertare la frode o l'uso illecito della rete o del servizio, o di identificarne l'autore e l'origine;
 - d) esso osta a una normativa nazionale che, senza prevedere l'obbligo di richiesta di un parere preventivo o di notifica a un'autorità indipendente, consente a detti operatori di conservare e trattare per un periodo di dodici mesi i dati relativi al traffico che ritengano necessari per garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle loro reti e dei servizi di comunicazione elettronica, e in particolare per accertare e analizzare un attentato potenziale o reale a tale sicurezza, compreso l'accertamento dell'origine di tale attentato e, in caso di attentato specifico alla sicurezza della rete, per l'arco di tempo necessario al suo trattamento.

⁽¹⁾ GU 2002, L 201, pag. 37.

- 2) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:
- a) esso osta a una normativa nazionale che consente agli operatori di reti mobili di conservare e trattare i dati relativi all'ubicazione, senza che la normativa descriva con precisione quali dati siano interessati, nell'ambito della fornitura della rete o del servizio in oggetto, per un periodo di quattro o dodici mesi, a seconda dei casi, quando sia necessario per il buon funzionamento e la sicurezza della rete o del servizio, o per accertare o analizzare le frodi o l'uso illecito della rete;
 - b) esso osta a una normativa nazionale che consente a tali operatori di conservare e trattare i dati relativi all'ubicazione oltre i termini suindicati, in caso di attentato specifico, di frode specifica o di uso illecito specifico.
- 3) Qualora, sulla base delle risposte fornite alla prima o alla seconda questione pregiudiziale, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) giunga alla conclusione che determinate disposizioni della loi du 20 juillet 2022 «relative à la collecte et à la conservation des données d'identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités» (legge del 20 luglio 2022, che disciplina la raccolta e la conservazione dei dati di identificazione e dei metadati nel settore delle comunicazioni elettroniche e la fornitura di tali dati alle autorità) violano uno o più obblighi derivanti dalle disposizioni che tali questioni menzionano, se possano essere mantenuti provvisoriamente gli effetti delle succitate disposizioni della legge del 20 luglio 2022, al fine di evitare una situazione di incertezza del diritto e di permettere che i dati raccolti e conservati in precedenza possano ancora essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.
-